



Stagione Sportiva 2023/2024

Comunicato Ufficiale N° 50 del 07/12/2023

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

2.1 ADEGUAMENTO STATUTO SOCIALE AI SENSI DEI D.LGS. 36/2021 E 120/2003

Si ricorda che ai sensi dei D. Lgs. 36/2021 e 120/2003, gli Statuti delle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche devono prevedere espressamente gli elementi stabiliti dalla normativa introdotta con la c.d. "riforma dello sport". La mancata conformità ai criteri fissati dal legislatore rende inammissibile la richiesta di iscrizione al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche e la cancellazione d'ufficio dallo stesso per quanti sono già iscritti.

Alla luce di quanto sopra, la F.I.G.C. ha provveduto ad attivare la funzione "Adeguamento Denominazione e Statuto Sociale" sul Portale Anagrafe F.I.G.C.

Attraverso la citata funzione, le Società potranno caricare lo Statuto aggiornato e adeguare la propria natura giuridica in ASD, non già la propria denominazione. La società dovrà inserire la propria denominazione nell'apposita sezione e dovrà provvedere a caricare fra gli allegati il nuovo Statuto oggetto della pratica online, unitamente al verbale Assembleare di modifica dello Statuto.

Giova rammentare che la denominazione sociale deve essere indicata esattamente come riportata nello Statuto in forma estesa, o abbreviata se previsto, comprensiva di eventuale punteggiatura.

Si ricorda, altresì, che in data 1° dicembre u.s. sono stati pubblicati con Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 216 (riportato con C.U. n. 48 del Comitato Regionale Basilicata) i modelli di Atto Costitutivo e Statuto (disponibili in formato word anche sul sito www.lnd.it nella sezione "servizi"- "modulistica"- "affiliazioni" e sul sito www.lndbasilicata.it nella sezione servizi/modulistica) che, sulla base della riforma dello sport, possono essere adottati dalle A.S.D. non riconosciute.

2.2 COMMISSIONE MEDICO SPORTIVA L.N.D. - DIFFUSIONE QUESTIONARIO SU TUTELA MEDICA IN AMBITO DI CALCIO DILETTANTISTICO - PROROGA COMPILAZIONE

Si trasmette, di seguito, il link predisposto dalla L.N.D. relativo alla diffusione del questionario sulla tutela medica in ambito di calcio dilettantistico destinato alle Società sotto la giurisdizione del Comitato Regionale Basilicata: <https://forms.office.com/e/Q3216GBtPm> .

Il questionario, ritenuto utile per verificare il livello di conoscenza da parte delle Società della L.N.D. in ordine alla materia della tutela medica, garantisce l'anonimato della Società compilatrice.

Si informa che il questionario sarà disponibile fino a tutto il **15 gennaio 2024**.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

3.1 CORSO ALLENATORE UEFA C

Si ricorda che il Settore Tecnico della F.I.G.C. indice, affidandone l'attuazione all'A.I.A.C., un **Corso Allenatore UEFA C** che avrà luogo a **Potenza dal 22/01/2024 al 20/04/2024**.

Il Bando relativo al Corso è allegato al presente Comunicato Ufficiale.

**** CALCIO A 11 ****

PROMOZIONE

3.2 ESCLUSIONE SOCIETA' REAL SENISE

Preso atto delle decisioni del Giudice Sportivo relative all'esclusione della Società REAL SENISE (matr. 933110) dal Campionato di Promozione (C.U. n. 49 del 06.12.2023) e dal Campionato Regionale Under 19 (C.U. n. 50 del 07.12.2023), a carico della stessa Società vengono applicati i disposti di cui all'art. 110 punto 1 delle N.O.I.F. Conseguentemente tutti i calciatori tesserati sono liberi d'autorità dalla data di pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale.

Le Società che, per calendario, avrebbero dovuto incontrare la Società REAL SENISE nei Campionati sopra citati osserveranno un turno di riposo.

A norma di quanto stabilito dall'art. 53 comma 3 delle N.O.I.F. tutte le gare disputate nel corso dei Campionati sopra citati non hanno valore per le classifiche, che verranno formate senza tenere conto dei risultati delle gare della Società esclusa.

3.3 ESCLUSIONE SOCIETÀ REAL SENISE - ANNULLAMENTO GARA DEL 10.12.2023

A seguito del provvedimento di esclusione dal Campionato Regionale di Promozione della Società REAL SENISE, come riportato nell'apposito paragrafo del Comunicato Ufficiale n. 49 del 06.12.2023, **la gara MARATEA - REAL SENISE del 10.12.2023 è da intendersi annullata.**

PRIMA CATEGORIA

3.4 PROGRAMMA GARE - GIRONE B

12^a giornata di andata del 10/12/23

SALANDRA	LAGONEGRO 1929	COMUNALE SALANDRA	10/12/23 14:30 12A
----------	----------------	-------------------	--------------------

UNDER 19

3.5 ESCLUSIONE SOCIETÀ REAL SENISE - ANNULLAMENTO GARE DEL 11.12.2023 E 18.12.2023

A seguito del provvedimento di esclusione dal Campionato Regionale Under 19 Girone C della Società REAL SENISE, come riportato nell'apposito paragrafo del presente Comunicato Ufficiale, **le gare REAL SENISE - ALL STARS UNITED del 11.12.2023 e REAL SENISE - CORLETO PERTICARA del 18.12.2023 sono da intendersi annullate.**

3.6 VARIAZIONI GARE

GARA ELETTRA MARCONIA - MIGLIONICO CALCIO dell'11.12.2023

A seguito degli accordi intercorsi tra le Società interessate, la gara sopra indicata verrà disputata lunedì 11.12.2023 alle **ore 16.30** sul **campo "Di Trinco" di Miglionico**.

GARA VIGGIANO - BRIENZA CALCIO dell'11.12.2023

A seguito di un refuso tipografico nel C.U. n. 49 del 06.12.2023, si precisa che a seguito degli accordi intercorsi tra le Società interessate, la gara sopra indicata verrà disputata **martedì 12.12.2023** alle ore 16.00 sul **campo "San Giuliano" di Brienza**.

**** CALCIO A 5 ****

SERIE C/2**3.7 FISSAZIONE RECUPERO**

6^ giornata di andata

FUTSAL RAPOLLA	ATLETICO LAVELLO	A. PASSANNANTE RAPOLLA	23/12/23 15:00
----------------	------------------	------------------------	----------------

UNDER 15**3.8 VARIAZIONE GARA**

GARA SENISE - BERNALDA FUTSAL del 10.12.2023

A seguito degli accordi intercorsi tra le Società interessate, la gara sopra indicata verrà disputata **martedì 12.12.2023** alle **ore 16.00** presso la Palestra ITGC di Senise.

4. COMUNICAZIONI DEL S.G.S.**4.1 COMUNICATI F.I.G.C. S.G.S.**

Si riporta di seguito il link del sottoelencato Comunicato Ufficiale emesso dal Settore Giovanile e Scolastico:

- Comunicato Ufficiale n. 65: S.G.S. Circolare Tesseramento - Modifica termine ultimo liste di svincolo suppletive

<https://www.figc.it/media/220178/cu65-circolare-tesseramento-s-s-23-24-rettifica.pdf>

5. RISULTATI

CAMPIONATO: **COPPA ITALIA ECCELLENZA**

DATA	GIORNATA	CALCIO SAN CATALDO	ORAZIANA VENOSA	1 - 1
06/12/23	3/R	POLICORO CALCIO & ACADEMY	SANTARCANGIOLESE	2 - 0

CAMPIONATO: <u>COPPA ITALIA PROMOZIONE</u>					
DATA	GIORNATA				
06/12/23	3/R	MARATEA	AVIGLIANO CALCIO PZ	1 - 1	
		MARMO PLATANO	AS MELFI 1929	0 - 3	

CAMPIONATO: <u>JUNIORES UNDER 19 REGIONALI - GIRONE: A</u>					
DATA	GIORNATA				
4/12/23	5/A	ANGELO CRISTOFARO OPPIDO	BOYS VALLEVERDE ACADEMY	6 - 0	
		AS MELFI 1929	ATELLA	3 - 3	
		CALCIO SAN CATALDO	ORAZIANA VENOSA	7 - 0	
		CIRCOLO SPORT VULTUR 1921	AVIGLIANO CALCIO PZ	5 - 1	

CAMPIONATO: <u>JUNIORES UNDER 19 REGIONALI - GIRONE: B</u>					
DATA	GIORNATA				
4/12/23	5/A	A.S.D. LYKOS	BEATO BONAVENTURA	5 - 0	
		BRIENZA CALCIO	PATERNICUM	2 - 3	
		VIGGIANO	VIRIBUS POTENZA 1999	2 - 0	
5/12/23	5/A	POLISPORTIVA TITO	MARMO PLATANO	3 - 4	

CAMPIONATO: <u>JUNIORES UNDER 19 REGIONALI - GIRONE: C</u>					
DATA	GIORNATA				
4/12/23	5/A	REAL CHIAROMONTE	CORLETO PERTICARA	6 - 5	
5/12/23	5/A	MOLITERNO	REAL SENISE	3 - 0	<u>DELIBERA GS</u>
7/12/23	5/A	ALL STARS UNITED	FRANCAVILLA SSDARL		<u>POSTICIPO</u>

CAMPIONATO: <u>JUNIORES UNDER 19 REGIONALI - GIRONE: D</u>					
DATA	GIORNATA				
4/12/23	5/A	ELETTRA MARCONIA	CITTA DEI SASSI MATERA	0 - 10	
		POLICORO CALCIO & ACADEMY	FERRANDINA 17890	3 - 2	
5/12/23	5/A	MIGLIONICO CALCIO	SCANZANO	3 - 0	<u>DELIBERA GS</u>

CAMPIONATO: <u>UNDER 19 CALCIO A 5 REGIONALE MASCHILE</u>					
DATA	GIORNATA				
3/12/23	4/A	DEA SALANDRA	FERRANDINA 17890	1 - 7	
		SS LAURENZANA CALCIO	OLD BOYS BERNALDA	3 - 7	
4/12/23	4/A	ASD FUTSAL SANFELE	COMPENS. SPORT PISTICCI	5 - 7	
		C.M.B.FUTSAL TEAM SSD ARL	FUTSAL SCALERA	20 - 1	
		TRECCHINA 2021	GORGOGNONE	5 - 7	

CAMPIONATO: <u>UNDER 15 CALCIO A 5 REGIONALE MASCHILE</u>					
DATA	GIORNATA				
3/12/23	4/A	BERNALDA FUTSAL	COMPENS.SPORT PISTICCI	13 - 1	
		CITTA POTENZA CALCIO A5	ASD MONTEPELOSO	6 - 0	
		POLICORO ACADEMY FUTSAL	SENISE	5 - 5	
4/12/23	4/A	ESSEDI MASCHITO	C.M.B.FUTSAL TEAM SSD ARL	2 - 4	

CAMPIONATO: <u>COPPA ITALIA CALCIO A 5 FEMMINILE</u>					
DATA	GIORNATA				
3/12/23	1/A	ASD SPORTIVA MATERANA	LIONS POTENZA C5 2022	0 - 8	
		COMPENS.SPORT PISTICCI	AVIS BURGENTIA	11 - 2	

6. GIUSTIZIA SPORTIVA

In base alle risultanze degli atti ufficiali, **il Giudice Sportivo Dott. Antonio Leopardi Barra**, assistito dal rappresentante AIA Sig. Francesco Manzi, coadiuvato

dai sostituti Giudici Sportivi, Avv. Vincenzo Margiotta e Dr. Antonio Carlucci, nella seduta del **07/12/2023**, ha deliberato i seguenti provvedimenti disciplinari.

GARE DEL CAMPIONATO DI ECCELLENZA

GARE DEL 3/12/2023

GARA ORAZIANA VENOSA - SANTARCANGIOLESE

ERRATA CORRIGE A SEGUITO DI SUPPLEMENTO DI RAPPORTO DEL DIRETTORE DI GARA

A seguito del supplemento di rapporto trasmesso in data 07.12.2023, il D.G. precisava che nella gara sopra indicata non è stato ammonito il calciatore MONACO Daniele della Società ORAZIANA VENOSA, bensì il calciatore DIGILIO Ernesto della medesima Società.

Pertanto, a rettifica di quanto riportato con Comunicato Ufficiale n. 49 del 06.12.2023, **è da considerarsi nulla la squalifica per una gara per recidività in ammonizione (V infr) del calciatore MONACO Daniele** e si riporta la situazione aggiornata dei due calciatori:

- DIGILIO Ernesto

Ammonizione I INFR Gara Oraziana Venosa - Lavello

Ammonizione II INFR Gara Oraziana Venosa - Santarcangiolese

- MONACO Daniele

Ammonizione I INFR Gara Calcio San Cataldo - Oraziana Venosa

Ammonizione II INFR Gara Oraziana Venosa - Brienza Calcio

Ammonizione III INFR Gara Policoro Calcio & Academy - Oraziana Venosa

Ammonizione e diffida IV INFR Gara Oraziana Venosa - Tricarico Pozzo di Sicar

GARE DELLA COPPA ITALIA DI ECCELLENZA

GARE DEL 6/12/2023

- **SOCIETA'**

AMMENDA E. 250 POLICORO CALCIO & ACADEMY

Al 49° del s.t. a seguito della segnatura della seconda rete da parte del Policoro Calcio & Academy, dagli spalti e precisamente dal settore occupato dai tifosi della società ospitante venivano lanciati piccoli sassi indirizzati alla panchina occupata dalla società ospite, senza causare danno a nessuno. A seguito della segnalazione dell'assistente, il D.G. sospendeva il gioco per un minuto e mezzo al fine di verificare che il lancio di piccoli sassi fosse ultimato. Segnalazione AA n. 1.

- **CALCIATORI ESPULSI**

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DABRE ABDOU RACHID

(ORAZIANA VENOSA)

- **CALCIATORI NON ESPULSI**

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

SAMBATARO VITTORIO	(CALCIO SAN CATALDO)
QUERO FRANCESCO	(POLICORO CALCIO & ACADEMY)
RODA ZAFFALON RENZO ANIBAL	(POLICORO CALCIO & ACADEMY)

III AMMONIZIONE DIFFIDA

MONACO DANIELE	(ORAZIANA VENOSA)
GUEVARA RODRIGUEZ FERNANDO EMILIA	(SANTARCANGIOLESE)
SIMONE SERAFINO	(SANTARCANGIOLESE)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

RIVADERO TOMAS	(ORAZIANA VENOSA)
D ONOFRIO GIUSEPPE	(POLICORO CALCIO & ACADEMY)
GALATI GAETANO	(POLICORO CALCIO & ACADEMY)
GIALDINO PIERRE	(POLICORO CALCIO & ACADEMY)
FERRO GONZALO GABRIEL	(SANTARCANGIOLESE)
LLAMA JUAN MANUEL	(SANTARCANGIOLESE)
PARADISO ANDREA	(SANTARCANGIOLESE)

GARE DELLA COPPA ITALIA DI PROMOZIONE
GARE DEL 6/12/2023

- **ALLENATORI**

I AMMONIZIONE DIFFIDA

ASTUDILLO MARIANO ABEL	(AS MELFI 1929)
------------------------	-----------------

- **CALCIATORI ESPULSI**

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

MORENA FEDERICO	(MARATEA)
-----------------	-----------

Dopo la notifica del provvedimento disciplinare dell'ammonizione, rivolgeva al D.G. frasi offensive ed irriguardose, venendo espulso.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

LAINO PAOLO	(MARATEA)
-------------	-----------

Prima dell'inizio del secondo tempo, lasciava il terreno di gioco per andare in tribuna dove era nato un parapiglia.

VELARDI ANTONIO MARIA	(MARATEA)
-----------------------	-----------

Prima dell'inizio del secondo tempo, lasciava il terreno di gioco per andare in tribuna dove era nato un parapiglia.

- **CALCIATORI NON ESPULSI**

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

FALVELLA ANTONIO	(MARATEA)
------------------	-----------

I AMMONIZIONE DIFFIDA

BASILICO GIOVANNI	(AS MELFI 1929)
MANGONE GERARDO	(MARMO PLATANO)

GARE DEL CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 REGIONALI CALCIO A/11

GARE DEL 1/12/2023

- **SOCIETA'**

GARA MARMO PLATANO - VIGGIANO

Il Giudice Sportivo;

Letti gli atti ufficiali di gara;

Rilevato che il VIGGIANO non si è presentato in campo per la disputa della gara, senza addurre idonee giustificazioni;

Verificato che il D.G. dopo aver effettuato gli adempimenti preliminari alla gara e atteso invano, come da regolamento, un tempo di gioco decretava la non disputa della stessa per assenza del VIGGIANO;

P.Q.M. DELIBERA, ai sensi dell'art.53 delle NOIF:

- di assegnare gara persa al VIGGIANO con il seguente punteggio MARMO PLATANO - VIGGIANO 3-0;
- di penalizzarla di 1(uno) punto in classifica;
- di comminare al VIGGIANO l'ammenda di €.100,00, quale prima rinuncia;
- di trasmettere gli atti alla Segreteria del CR Basilicata per le conseguenti attività di competenza.

GARE DEL 4/12/2023

- **DIRIGENTI**

SQUALIFICA FINO AL 29/12/2023

MECCA NICOLA

(AVIGLIANO CALCIO PZ)

Espulso a fine primo tempo per reiterate proteste nei confronti del DG, mentre usciva dal terreno di gioco pronunciava frase blasfema.

- **CALCIATORI ESPULSI**

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

MONTANO LORENZA

(CORLETO PERTICARA)

A gioco in svolgimento colpiva con uno schiaffo alla testa di media intensità un avversario senza conseguenze.

- **CALCIATORI NON ESPULSI**

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

DI NOIA NICOLO

(FERRANDINA 17890)

AMMONIZIONE (III INFR)

PERGOLA DONATO GABRIELE

(VIRIBUS POTENZA 1999)

AMMONIZIONE (II INFR)

SCIOLLA ROCCO

(ANGELO CRISTOFARO OPPIDO)

BASILICO GIOVANNI

(AS MELFI 1929)

LAPADULA CARMINE

(BRIENZA CALCIO)

MARGHERITA SALVATORE

(BRIENZA CALCIO)

BUONCORE ANTONIO

(CITTA DEI SASSI MATERA)

STIGLIANO GENNARO PIO

(POLICORO CALCIO & ACADEMY)

AMMONIZIONE (I INFR)

MARONE MATTIA

(ANGELO CRISTOFARO OPPIDO)

AMBROSIO CRISTIAN	(AS MELFI 1929)
GUGLIELMI FRANCESCO	(ATELLA)
PIETRAFESA GRAZIANO PIO	(AVIGLIANO CALCIO PZ)
LOPARDO EUGENIO	(BRIENZA CALCIO)
LOPARDO ROBERTO ROSARIO	(BRIENZA CALCIO)
SPAGNA MATTIA	(BRIENZA CALCIO)
VISCARDI SIMONE	(BRIENZA CALCIO)

AMMONIZIONE (I INFR)

LAMORTE SALVATORE	(CIRCOLO SPORT VULTUR 1921)
RIFINO CRISTIAN	(CIRCOLO SPORT VULTUR 1921)
PERESTRELLO VAZ FELIPE	(CITTA DEI SASSI MATERA)
LAPADULA ALESSANDRO	(ELETTRA MARCONIA)
BRANCATI MATTIA	(FERRANDINA 17890)
CILLO ANDREA	(FERRANDINA 17890)
MARSELLA PIETRO	(FERRANDINA 17890)
PIRRETTI DOMENICO	(FERRANDINA 17890)
CASTELLANO GINO GIOVANNI	(REAL CHIAROMONTE)
ROSSI VINCENZO MARIA	(VIGGIANO)
TORZILLO ALESSANDRO	(VIGGIANO)
ABBATE GIUSEPPE	(VIRIBUS POTENZA 1999)
MARINO LUIGI	(VIRIBUS POTENZA 1999)

GARE DEL 5/12/2023• **SOCIETA'****GARA MOLITERNO - REAL SENISE****Il Giudice Sportivo;**

Letti gli atti ufficiali di gara;

Rilevato che la Società **REAL SENISE** non si è presentata in campo per la disputa della gara, senza addurre idonee giustificazioni;

Verificato che il D.G. dopo aver effettuato gli adempimenti preliminari alla gara e atteso invano, come da regolamento, un tempo di gioco decretava la non disputa della stessa per assenza della Società **REAL SENISE**;

P.Q.M. DELIBERA, ai sensi dell'art.53 delle NOIF:

- di **assegnare gara persa alla Società REAL SENISE con il seguente punteggio MOLITERNO - REAL SENISE 3-0;**
- di **comminare alla Società REAL SENISE l'ammenda di €. 1.000,00 come previsto dal C.U. n. 3 del 06.07.2023 del C.R. Basilicata;**
- di **escluderla dal proseguimento della manifestazione per essere incorsa nella quarta rinuncia;**
- di trasmettere gli atti alla Segreteria del CR Basilicata per le conseguenti attività di competenza.

GARA MIGLIONICO CALCIO - SCANZANO**Il Giudice Sportivo;**

Letti gli atti ufficiali di gara;

Rilevato che la società **SCANZANO** non si è presentata in campo per la disputa della gara, senza addurre idonee giustificazioni;

Verificato che il D.G. dopo aver effettuato gli adempimenti preliminari alla gara e atteso invano, come da regolamento, un tempo di gioco decretava la non disputa della stessa per assenza dello **SCANZANO**;

P.Q.M. DELIBERA, ai sensi dell'art.53 delle NOIF:

- di **assegnare gara persa allo SCANZANO con il seguente punteggio MIGLIONICO CALCIO - SCANZANO 3-0;**
- di **penalizzarla di 1(uno) punto in classifica;**
- di **comminare alla Società SCANZANO l'ammenda di €. 100,00, quale prima rinuncia;**

- di trasmettere gli atti alla Segreteria del CR Basilicata per le conseguenti attività di competenza.

- **CALCIATORI NON ESPULSI**

AMMONIZIONE (II INFR)

ANTOHI LEONARDO (MARMO PLATANO)
PACE DONATELLO (POLISPORTIVA TITO)

AMMONIZIONE (I INFR)

LA CAVA GIUSEPPE (POLISPORTIVA TITO)
ROBERTUCCI NICOLO (POLISPORTIVA TITO)

GARE DEL CAMPIONATO REGIONALE UNDER 19 - CALCIO A/5

GARE DEL 3/12/2023

- **CALCIATORI NON ESPULSI**

AMMONIZIONE (I INFR)

POTENZA PANCRAZIO (FERRANDINA 17890)

GARE DEL 4/12/2023

- **DIRIGENTI**

INIBIZIONE FINO AL 17/01/2024

SPERANZA PIETRO (TRECCHINA 2021)

Al termine della gara rivolgeva al D.G. frasi offensive, ingiuriose e minacciose.

AMMONIZIONE (I INFR)

DIODATO GIANLUIGI

- **CALCIATORI ESPULSI**

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

POSTERARO BRANDON (TRECCHINA 2021)

Espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento disciplinare, si toglieva la maglietta e, avvicinato il D.G., gli rivolgeva frasi offensive ed irriguardose.

- **CALCIATORI NON ESPULSI**

AMMONIZIONE (II INFR)

PIZZIRUSSO MATTIA (ASD FUTSAL SANFELE)

AMMONIZIONE (I INFR)

IANNUZZIELLO GIANMICHELE (COMPENS. SPORT PISTICCI)
ALIANELLI GIUSEPPE (GORGOGLIONE)
AGRELLI GENNARO (TRECCHINA 2021)

GARE DEL CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15 - CALCIO A/5**GARE DEL 3/12/2023**

- **SOCIETA'**

AMMENDA E. 100 SENISE

Per tutta la durata della gara propri sostenitori rivolgevano insulti alla squadra avversaria e ai loro tifosi e minacce di violenza fisica al DG. A fine gara, un tifoso della squadra ospite indirizzava insulti ai dirigenti della società avversaria.

- **CALCIATORI ESPULSI**

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

CASTRONUOVO BIAGIO (SENISE)

Richiamato per proteste, le reiterava all'indirizzo del DG. Al momento dell'espulsione preferiva ad alta voce frase blasfema, rivolgendosi al contempo in modo provocatorio nei confronti della panchina avversaria. Dopo aver lasciato il terreno di gioco, si posizionava in tribuna incitando i sostenitori della sua squadra ad insultare i tifosi avversari nel mentre egli stesso li minacciava di violenza fisica.

GARE DEL 4/12/2023

- **CALCIATORI NON ESPULSI**

AMMONIZIONE (I INFR)

CILIBERTI SAMUELE

(C.M.B.FUTSAL TEAM SSD ARL)

MITA CLAUDIO

(C.M.B.FUTSAL TEAM SSD ARL)

7. CORTE SPORTIVA APPELLO TERRITORIALE**7.1 RICORSO DELLA SOCIETA' ASD LYKOS AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATE SUL C.U. N. 42 DEL 15/11/2023.**

La CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE composta dagli **Avv.ti Antonello Mango - Presidente - Rocco Mario Ceraldi e Loredana Satriani - Componenti** - nella seduta in camera di consiglio del **07/12/2023** ha deliberato quanto segue.

Letto il reclamo proposto dalla società **A.S.D. LYKOS** avverso le decisioni del **Giudice Sportivo** pubblicate su **C.U. n. 42 del 15/11/2023**, consistenti nei seguenti provvedimenti: **1. Non omologare il risultato conseguito sul campo A.S.D. LYKOS - ASD MATHEOLA MATERA 4-0 e di assegnare gara persa ai sensi dell'art.10 comma 6 lettera a) del CGS al A.S.D. LYKOS con il seguente punteggio A.S.D. LYKOS - ASD MATHEOLA MATERA 0-3;** **2. Squalificare De Stefano Giuseppe per 1 (una) gara, da scontare nel campionato di competenza;** **3. Inibire fino al 22/11/23 Tiscione Fabiana quale Dirigente Accompagnatore della società;**

Verificato, preliminarmente, come tanto il **RECLAMO** quanto il **PREANNUNCIO DI RECLAMO** siano stati ritualmente notificati, dal ricorrente **Sodalizio**, nei termini di cui all'**art. 76 comma 2 e comma 3 C.G.S.**;

Verificato, sempre in via preliminare, come la documentazione dal ricorrente **Sodalizio** depositata integri i requisiti di prova necessari ad attestare il rituale invio, ai sensi del combinato disposto degli **artt. 76 comma 2 (PREANNUNCIO DI RECLAMO) e comma 3 (RECLAMO) C.G.S.**, di valida comunicazione alla

contro interessata **Società MATHEOLA MATERA** che non ha fatto, ex **art. 36 comma 6 C.G.S.**, richiesta di audizione e neppure ha prodotto memorie, documenti o atti difensivi;

Esaminati gli atti ufficiali di gara;

Ascoltata, all'udienza del **01/12/2023**, la **Società reclamante** - nella persona del **Presidente**, sig. **Gaetano Michele Marchese** - che, ai sensi del combinato disposto degli **artt. 49 comma 8 e 77 comma 4 C.G.S.**, ne aveva fatto richiesta, rappresentata e difesa dall'**Avv. Michele Claudio Riccio** - giusta procura rilasciata in calce al reclamo - il quale si riportava al **ricorso** introduttivo ed ai motivi nello stesso dedotti, chiedendone integrale accoglimento;

Procedutosi, ex **art. 50, comma 4, C.G.S.**, all'audizione del **D.G., Sig. Michele Iummati, della Sezione A.I.A. di Potenza;**

Premesso che l'accertamento dei fatti portati al vaglio dei **Giudici Sportivi** deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni rese dall'arbitro in sede di audizione) i quali hanno valore di "prova privilegiata", essendo assistiti da "presunzione di verità" e non possono trovare ingresso prove, testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi;

Accertato come, il **reclamante Sodalizio**, abbia invocato la totale **assenza di responsabilità** - circa la compilazione della distinta di gara - per aver agito in totale buona fede, sulla scorta di **un mero errore materiale.**

Valutato come la **Società ricorrente** abbia fatto rilevare che, *nella compilazione della distinta di gara A.S.D. LYKOS - MATHEOLA MATERA, compilata dal sito della LND, è stato ERRONEAMENTE selezionato, in automatico, il tesserato (De Stefano Giuseppe classe 2012), avente lo stesso cognome del calciatore effettivamente partecipante alla gara de quo (De Stefano Antonio classe 2009), entrambi appartenenti alla società reclamante; e come, a prendere parte effettivamente alla gara, fosse stato il De Stefano Antonio (classe 2009), trovatosi fuori dalla distinta esclusivamente per un mero errore di trascrizione digitale generata automaticamente dalla piattaforma del sito LND, e riportata dal dirigente della A.S.D. LYKOS;*

Preso atto di come la **reclamante**, in sede di audizione, abbia fatto rilevare che il cartellino del calciatore **De Stefano Antonio (classe 2009)** fosse stato allegato alla distinta e presentato all'**Arbitro** e come, tuttavia, per mera disattenzione ma in assoluta buona fede, nessuno si fosse accorto dell'errore commesso nella compilazione della medesima distinta ove era stato riportato il nome del **calciatore De Stefano Giuseppe (classe 2012);**

Rilevato altresì come dalle dichiarazioni rese del **D.G.** sia stato possibile chiarire la circostanza per cui il riconoscimento fosse avvenuto fuori dagli spogliatoi dell'impianto di Tolve, in quanto questi erano già occupati a causa di un'altra partita che era in corso di svolgimento, nonché come il **D.G.** abbia dichiarato di aver effettivamente riconosciuto il calciatore **De Stefano Antonio (classe 2009)** con il **numero 24**, che di fatto prendeva parte alla gara subentrando nel secondo tempo;

Valutato, ulteriormente, come il **D.G.** abbia chiarito che il cartellino allegato alla distinta fosse effettivamente quello di **De Stefano Antonio (classe 2009)** il quale rispondeva al riconoscimento con le suddette generalità e come, in aggiunta, non avesse provveduto a comunicare la correzione dei dati erroneamente

riportati in distinta (vale a dire quelli di **De Stefano Giuseppe classe 2012** il quale - invece - non prendeva parte alla gara), per una mera svista dovuta alla confusione che in quel momento vi era fuori degli spogliatoi mentre si svolgevano le operazioni di identificazione;

Considerato, pertanto, che in base a quanto prevede l'art. 71, comma 1, lettera d) delle **N.O.I.F. (Identificazione dei calciatori e delle calciatrici)**, l'Arbitro, prima di ammettere nel recinto di giuoco i calciatori, deve controllare che i dati dei documenti di identificazione corrispondano a quelli trascritti nell'elenco di gara. Deve altresì provvedere ad identificarli in uno dei seguenti modi: **d)** mediante apposite tessere eventualmente rilasciate dalle Leghe, dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e dai Comitati;

Acclarato, in ragione di tanto, come alla gara **A.S.D. Lykos - Matheola Matera** - valevole per il **Campionato Under 15 - Giovanissimi**, abbia preso parte NON il calciatore **De Stefano Giuseppe** (nato il 06/03/2012) bensì il calciatore **De Stefano Antonio** (nato il 29/06/2009) la cui posizione, pertanto, va qualificata come regolare in base alla normativa vigente (**C.U. S.G.S. n.1 del 07/07/2023**) che - in relazione ai limiti di età per la categoria Giovanissimi UNDER 15 - prevede che "Possono prendere parte alla categoria Giovanissimi i calciatori che, anteriormente al 1 gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, abbiano compiuto anagraficamente il dodicesimo anno di età e che, nel medesimo periodo, non abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età";

Ritenuto, pertanto, in forza delle argomentazioni che precedono come il ricorso dalla **A.S.D. LYKOS** proposto sia meritevole di accoglimento con conseguente necessità di procedere al ripristino del risultato maturato sul campo, alla caducazione dell'accessoria sanzione in danno del Dirigente accompagnatore, sig.ra **Tiscione Fabiana**, ancorché già scaduta, nonché all'annullamento della squalifica per 1 (una) gara inflitta al calciatore **De Stefano Giuseppe**;

P.Q.M.

la **CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE - C.R. BASILICATA**, così delibera:

- **Accoglie il ricorso dalla A.S.D. LYKOS proposto;**
- **Riforma la Decisione dal G.S. assunta e pubblicata su C.U. n. 42 del 15/11/2023;**
- **Omologa il risultato sul campo conseguito;**
- **Revoca l'accessoria sanzione in danno del Dirigente accompagnatore sig.ra TISCIONE FABIANA ancorché già scaduta;**
- **Annulla la squalifica per 1 (una) gara inflitta al calciatore De Stefano Giuseppe;**
- **Dispone la restituzione della tassa reclamo se versata;**
- **Manda alle Segreterie di C.R.B. e CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE - C.R. BASILICATA per le conseguenti attività di loro competenza.**

Publicato in Potenza ed affisso all'albo del C.R. Basilicata il 07/12/2023

Il Segretario
(Rocco Leone)

Il Presidente
(Emilio Fittipaldi)